

FINANZIAMENTI ARTICOLO 27/3 LETTERA A) DELLA L. 125/2014

LINEE GUIDA OPERATIVE

Sommario

FINANZIAMENTI ARTICOLO 27/3 LETTERA A) DELLA L. 125/2014.....	1
LINEE GUIDA OPERATIVE	1
Sommario	1
1. Preambolo	2
2. Quadro normativo e convenzionale di riferimento.....	3
3. Definizioni.....	3
4. Descrizione sintetica del Prodotto, finalità e caratteristiche	5
5. Presentazione delle domande di finanziamento, procedura a “sportello” e criteri di preferenzialità .	6
6. Contenuto della domanda di finanziamento.....	8
7. Chi può presentare la domanda (requisiti soggettivi dell’impresa richiedente).....	8
8. Requisiti di ammissibilità della domanda (requisiti oggettivi dell’iniziativa).....	10
9. Fase istruttoria della DGCS	12
10. Fase istruttoria dell’AICS.....	14
11. Fase istruttoria di CDP	15
12. Proposta di finanziamento	23
13. Autorizzazione del finanziamento	24
14. Tempistiche per la sottoscrizione del capitale sociale	24
15. Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento ed erogazione del finanziamento	25
16. Revoca del finanziamento	28
17. Monitoraggio del finanziamento, iniziative relative alla gestione del rapporto contrattuale e recupero dei crediti	29
18. Contatti e FAQ	32
Elenco degli Allegati.....	32

1. Preambolo

Le presenti linee guida operative (le “**Linee Guida Operative**”) stabiliscono, in attuazione della Delibera del Comitato Congiunto n. 77 del 29 settembre 2022 (di seguito la “**Delibera Comitato Congiunto**”), le modalità operative relative alla concessione e all’erogazione dei finanziamenti ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera a), della legge n. 125/2014 (i “**Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a)**” o il “**Prodotto**”), a valere sul Fondo rotativo fuori bilancio ex articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (il “**Fondo Rotativo**”).

Le Linee Guida sono adottate ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della Delibera Comitato Congiunto al fine di fornire alle imprese richiedenti un quadro organico della disciplina e dell’operatività dei Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a) come risultante dal combinato disposto del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 1202/362 del 3 marzo 2022 (di seguito il “**Decreto Interministeriale**”) e della Delibera Comitato Congiunto.

Gli allegati alle stesse contengono i modelli di domanda di finanziamento e annesse dichiarazioni da rilasciarsi da parte dell’impresa richiedente nonché i modelli della documentazione contrattuale e gli ulteriori documenti richiamati nella Delibera Comitato Congiunto strumentali ai fini della richiesta e della concessione dei Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a).

Le presenti Linee Guida Operative sono adottate, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della Delibera Comitato Congiunto, con determina del Capo Ufficio III della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito la “**DGCS**”) del 12.05.23, adottata visto il verbale che da atto delle risultanze di cui alla riunione del 27.3.2023 del Comitato di coordinamento istituito con la Convenzione stipulata in data 14 dicembre 2020 fra MAECI-DGCS, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (di seguito “**AICS**”) e Società Cassa Depositi e prestiti s.p.a. (di seguito “**CDP**”).

Le presenti Linee Guida Operative, aventi natura meramente compilativa, devono essere intese alla stregua di un documento che, oltre a riportare in allegato i *form* della documentazione da presentarsi ai fini della richiesta di ammissione al finanziamento, vuole costituire un supporto ed un ausilio pratico per la compilazione delle richieste di finanziamento riportando in maniera sintetica i termini principali del prodotto in oggetto, senza che le stesse intendano riportare in maniera esaustiva i termini e le condizioni della disciplina di legge e regolamento applicabile alla materia oggetto delle stesse.

Per quanto non richiamato dunque nelle presenti Linee Guida Operative si rinvia ai termini della normativa applicabile.

2. Quadro normativo e convenzionale di riferimento

Il Prodotto trova la sua principale declinazione normativa e convenzionale nel quadro della normativa di riferimento sulla cooperazione internazionale allo sviluppo ed in particolare nei seguenti testi e convenzioni:

- Legge 24 maggio 1977, n. 227, art. 26;
- Legge 11 agosto 2014, n. 125, art. 27, comma 3, lett. a);
- Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 1202/362 del 3 marzo 2022;
- Delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo sviluppo n. 77/2022;
- Convenzione sottoscritta il 14 dicembre 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenda italiana per la cooperazione allo sviluppo e Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- Convenzione sottoscritta il 24 giugno 2021 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019 (G.U. n. 49 del 27 febbraio 2019).

3. Definizioni

Ai fini delle presenti Linee guida operative si adottano le seguenti definizioni:

AICS: Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Banca Garante Ammissibile: banca comunitaria o extracomunitaria (in quest'ultimo caso a condizione che tale banca extracomunitaria sia soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell'autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa richiedente) dotata di rating rilasciato da una ECAI riconosciuta non inferiore a "B+";

CDP: Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo ai sensi dell'articolo 22 della L. 125/2014;

Comitato Congiunto: Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 21 della L. 125/2014;

DGCS: Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Delibera Comitato Congiunto: ha il significato di cui al Preambolo delle presenti Linee Guida Operative;

Decreto Interministeriale: ha il significato di cui al Preambolo delle presenti Linee Guida Operative;

Documento Triennale: documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 della Legge 11 agosto 2014, n. 125 disponibile sul sito internet del MAECI;

Domande Non Prioritarie: domande di finanziamento che non siano Domande Prioritarie;

Domande Prioritarie: domande di finanziamento presentate da PMI e/o concernenti imprese le cui attività sono prevalentemente localizzate in Paesi prioritari individuati nel Documento Triennale;

ECAI: agenzia di rating ESMA inclusa nell'elenco redatto dalla External Credit Assessment Institutions (ECAI);

Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a): ha il significato di cui al Preambolo delle presenti Linee Guida Operative;

Fondo Rotativo: ha il significato di cui al Preambolo delle presenti Linee Guida Operative;

Impresa Paese Partner: l'impresa costituita in un Paese partner il cui capitale di rischio ottiene l'apporto del Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) e opera prevalentemente in uno o più Paesi partner. I Paesi partner devono offrire adeguate garanzie a tutela degli investimenti esteri;

Legge n. 125/2014: Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo".

Linee Guida Operative: le presenti Linee Guida Operative;

MEF: il Ministero dell'economia e delle finanze;

Paese partner: i Paesi partner ricompresi nella "DAC List of ODA Recipients" tempo per tempo vigente (<http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable->

[development/development-finance-standards/daclist.htm](https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm)) nei quali le iniziative oggetto dei Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a) potranno essere realizzate.

PMI: piccole e medie imprese come definite ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” relativo alle indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, come di tempo in tempo integrato e modificato dalla legislazione applicabile.

Quota Non Riservata: quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle risorse disponibili del Fondo Rotativo destinate ai Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a) dedicata alle Domande Non Prioritarie ovvero, in caso di esaurimento della Quota Riservata, anche alle Domande Prioritarie, secondo quanto meglio stabilito all’articolo 5 delle Linee Guida Operative.

Quota Riservata: quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle risorse disponibili del Fondo Rotativo destinate ai Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a) riservata alle Domande Prioritarie.

4. Descrizione sintetica del Prodotto, finalità e caratteristiche

Descrizione del Prodotto	Finanziamento denominato in Euro a medio lungo termine con risorse rivenienti dal Fondo Rotativo destinato a promuovere il coinvolgimento del settore privato in iniziative di sviluppo sostenibile nei Paesi partner attraverso il sostegno alla partecipazione al capitale di rischio di imprese operanti in via prevalente in suddetti paesi
Plafond disponibile	Euro 70 milioni, salva la facoltà del Comitato Congiunto di riallocare le disponibilità del Fondo Rotativo destinate allo strumento di cui all’articolo 27, comma 3, destinandone di ulteriori ai Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a)
Destinatari	Società di capitali o società di persone, con sede nell’Unione Europea o in Paesi partner, che abbiano almeno una sede secondaria in Italia e con comprovata esperienza nel settore di intervento
Importo del Finanziamento	Minimo Euro 250.000 Massimo Euro 10.000.000 In ogni caso, non superiore al 70% della quota di capitale conferito dall’impresa richiedente
Scopo del Finanziamento	Finanziare interventi delle imprese richiedenti nel capitale di rischio di imprese con sede legale in Paesi partner e che operino prevalentemente in uno o più Paesi partner
Geografie	Paesi Partner (DAC list of ODA recipients) https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm

Sviluppo sostenibile	L'iniziativa da finanziare promuove uno sviluppo sostenibile e inclusivo nell'area di operatività favorendo la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro nonché di valore aggiunto locale
Durata	Il finanziamento è rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 anni e non superiore a 15 anni a partire dalla data di erogazione, con un periodo di grazia per il capitale non inferiore a 1 anno e non superiore a 5 anni
Modalità di Rimborso	Rate semestrali a quota capitale costante
Tasso	Fisso e invariato per tutta la durata del finanziamento e pari al tasso indicato con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, adottato in applicazione della comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) vigente alla data di stipula del Contratto di Finanziamento (così come confermato dal Decreto MEF, in merito al quale si rinvia al successivo punto 13). Tale tasso viene calcolato ai sensi della suddetta Comunicazione della Commissione applicando una maggiorazione pari a 100 punti base al tasso IBOR a 1 anno.
Quadro cauzionale	Il finanziamento potrà essere garantito parzialmente o totalmente da una garanzia bancaria, con una percentuale di copertura fino al 100 %, in funzione del merito di credito come determinato ai sensi di quanto di seguito descritto (cfr. paragrafo 11).
Legge applicabile	Legge italiana
Pubblicità del prodotto	Siti Internet istituzionali di MAECI, AICS e CDP
Modalità di concessione	Procedura a sportello, l'esame delle domande di finanziamento avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo delle PEC

5. Presentazione delle domande di finanziamento, procedura a “sportello” e criteri di preferenzialità

La domanda di finanziamento, indirizzata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, deve essere presentata dalle imprese richiedenti (secondo le modalità di cui al presente articolo 5) utilizzando l'apposito modulo il cui fac-simile è allegato alle presenti Linee Guida Operative (Allegato 1 – Modulo della Domanda di Finanziamento), e trasmessa mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo dell'Ufficio III: dgcs03.pec@cert.esteri.it.

Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della domanda da parte dell'Ufficio III della DGCS all'indirizzo PEC sopra indicato, tale Ufficio comunica (a mezzo PEC) ai

soggetti richiedenti il numero di posizione progressivo assegnato alla domanda secondo l'ordine cronologico di ricezione, comunica altresì al richiedente l'ufficio DGCS competente per la procedura (ufficio territorialmente competente).

La documentazione che perviene dopo le ore 17.00 (CET) è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo.

L'ufficio DGCS assegnatario valuta se la domanda ricevuta debba considerarsi una Domanda Prioritaria (se proveniente da PMI) ovvero una Domanda Non Prioritaria. Le domande di finanziamento vengono valutate secondo un procedimento "a sportello" fino ad esaurimento del Plafond disponibile (individuato al precedente articolo 4, come tempo per tempo eventualmente modificato, anche in virtù dei rimborsi), come meglio dettagliato di seguito.

- (i) secondo l'ordine cronologico di ricezione, per le Domande Prioritarie viene verificata la disponibilità della Quota Riservata sulla base dei Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a) già autorizzati con Decreto del MEF;
- (ii) secondo l'ordine cronologico di ricezione, per le Domande Non Prioritarie viene verificata la disponibilità della Quota Non Riservata sulla base dei Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a) già autorizzati con Decreto del MEF;
- (iii) una domanda di finanziamento può essere processata fino a quando vi siano risorse disponibili nella Quota Riservata e/o nella Quota Non Riservata, a seconda del caso;
- (iv) ove la disponibilità sia esaurita l'Ufficio competente della DGCS comunica tale circostanza (a mezzo PEC) ai relativi soggetti richiedenti;
- (v) resta inteso che, in caso di esaurimento della Quota Riservata ma non della Quota Non Riservata, quest'ultima potrà essere utilizzata per Domande Prioritarie, fino ad esaurimento anche della Quota Non Riservata.

Le disponibilità residue della Quota Riservata e della Quota Non Riservata vengono periodicamente aggiornate, su base mensile, nella sezione dedicata dei siti internet istituzionali di MAECI, AICS e CDP.

Sui predetti siti internet viene anche data evidenza dell'eventuale esaurimento della Quota Riservata e/o della Quota Non Riservata, con conseguente sospensione della possibilità di presentare domande di finanziamento, nonché dell'eventuale sopravvenuta disponibilità di risorse, con conseguente ripristino della possibilità di presentare domande di finanziamento.

Ipotesi	
Esaurimento della Quota Riservata	Informativa sui siti.

e Disponibilità nella Quota Non Riservata	È ancora possibile presentare Domande Prioritarie (a valere sulla Quota Non Riservata) e Domande Non Prioritarie
Esaurimento della Quota Non Riservata e Disponibilità nella Quota Riservata	Informativa sui siti. È ancora possibile presentare Domande Prioritarie ma non più Domande Non Prioritarie
Esaurimento di entrambe la Quota Riservata e la Quota Non Riservata	Informativa sui siti. Chiusura della procedura a sportello

Fermo l'invio della richiesta alla DGCS (Ufficio III) all'indirizzo PEC sopra indicato, l'Ufficio della DGCS competente per la fase istruttoria è il relativo Ufficio Territoriale sulla base dell'impresa target dell'intervento:

- a) DGCS Ufficio IV (Politiche di cooperazione allo sviluppo in Africa);
- b) DGCS Ufficio V (Politiche di cooperazione allo sviluppo in Medio Oriente, Europa, Asia e America Latina).

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Capo dell'Ufficio territoriale competente della DGCS.

6. Contenuto della domanda di finanziamento

Il modello di domanda di finanziamento deve essere compilato a cura dell'impresa richiedente in ogni sua parte ed essere corredato degli allegati riportati nella stessa.

La domanda di finanziamento deve essere sottoscritta, ove possibile digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

La domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante senza l'utilizzo della firma digitale dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

7. Chi può presentare la domanda (requisiti soggettivi dell'impresa richiedente)

Possono richiedere il finanziamento le imprese che, al momento della presentazione della domanda:

- a) hanno sede legale nell'Unione europea e sono costituite secondo le forme previste dalla legge di uno Stato membro dell'Unione europea oppure hanno sede legale in un Paese partner e sono costituite in conformità alla legge del predetto Paese;
- b) hanno sede, anche secondaria, in Italia;
- c) possiedono comprovata esperienza nel settore di intervento.

Ai fini della ricevibilità della domanda di finanziamento, è necessaria la compresenza di tutti i suddetti requisiti al momento della presentazione della richiesta di finanziamento.

Ipotesi 1	Ipotesi 2
sede legale nell'Unione europea (impresa costituita secondo le forme previste dalla legge di uno Stato membro dell'Unione europea)	sede legale in un Paese partner (impresa costituita in conformità alla legge del predetto Paese)
sede, anche secondaria, in Italia	sede, anche secondaria, in Italia
comprovata esperienza nel settore di intervento	comprovata esperienza nel settore di intervento

Quanto precede, rispetto i requisiti di cui alle lettere a) e b), sarà attestato sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'impresa richiedente nella domanda di finanziamento e nei relativi allegati, nonché della documentazione trasmessa unitamente alla domanda di finanziamento, quale la visura del Registro delle Imprese competente rispetto alla sede, anche secondaria, in Italia dell'impresa richiedente.

Rispetto al requisito di cui alla lettera c), lo stesso sarà attestato dal deposito presso il Registro delle Imprese competente in Italia di almeno tre bilanci relativi a tre esercizi completi o da ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione della comprovata esperienza dell'impresa nel settore di intervento.

Non sono considerate finanziabili le domande di finanziamento presentate da imprese richiedenti che non presentino il rating minimo indicato al successivo articolo 11.

8. Requisiti di ammissibilità della domanda (requisiti oggettivi dell'iniziativa)

Sono ammissibili le richieste di finanziamento relative ad iniziative che presentino le caratteristiche di seguito descritte.

1. Per le domande presentate da **imprese con sede legale nell'Unione Europea** il finanziamento è finalizzato alla sottoscrizione di una quota non inferiore al 20% del capitale di rischio:
 - a. di **società preesistenti** in Paesi partner, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, o
 - b. di **società di nuova costituzione**;
2. Per le domande presentate da **imprese con sede legale in un Paese partner** il finanziamento è finalizzato alla sottoscrizione di un aumento del capitale sociale non inferiore al 20% e non superiore al 50%, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, di **società preesistenti** in Paesi partner.

Impresa richiedente il finanziamento con sede legale nell'Unione europea	Impresa richiedente il finanziamento con sede legale in un Paese partner
sottoscrizione di una quota non inferiore al 20% del capitale di rischio di una società di nuova costituzione in Paesi partner oppure alla sottoscrizione di partecipazioni o aumenti di capitale di società preesistenti in Paesi partner	sottoscrizione di un aumento del capitale sociale non inferiore al 20% e non superiore al 50% del capitale sociale di società preesistenti in Paesi partner come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Alla luce di quanto sopra si precisa che non possono essere oggetto di finanziamento operazioni di acquisto di partecipazioni societarie, ma solamente interventi di sottoscrizione di capitale che presuppongano un rafforzamento patrimoniale dell'Impresa Paese Partner.

Nel caso di operazioni di conferimento in società neocostituite in Paesi partner, le stesse, sebbene non operative, dovranno risultare già costituite con capitale minimo alla data della stipula del Contratto di Finanziamento.

Con riferimento all'ammontare del finanziamento, lo stesso non supera il 70% della quota di capitale conferito dalla impresa richiedente e non può essere inferiore a Euro 250.000 o superiore a Euro 10.000.000.

Se il finanziamento viene richiesto da più imprese per partecipare nel capitale di rischio di una stessa impresa nel Paese partner, le richieste rispettano singolarmente e nel loro complesso i limiti minimi e massimi che precedono (ovvero la richiesta di ciascuna impresa non sarà singolarmente inferiore a Euro 250.000 e le richieste nel loro complesso non saranno superiori al 70% della quota di capitale conferito dalla impresa richiedente o superiori all'importo complessivo di Euro 10.000.000).

Il finanziamento può riguardare conferimenti in danaro ovvero in natura.

Per quanto attiene ai conferimenti in natura, la domanda di finanziamento è considerata ricevibile laddove (I) abbia ad oggetto conferimenti in natura di carattere tangibile; (II) l'importo richiesto non superi il 20% (venti per cento) del valore complessivo del conferimento effettuato/da effettuarsi da parte dell'impresa richiedente; e (III) sia corredata da un'apposita perizia estimativa asseverata da un tecnico qualificato (redatta in lingua italiana o inglese), a spese dell'impresa richiedente, che attesti le circostanze sub (I) e (II).

La domanda si considera ricevibile se soddisfa altresì i seguenti requisiti, le verifiche circa i quali sono condotte in fase di istruttoria come meglio precisato nel proseguo:

- (a) **Divieto di delocalizzazione:** l'iniziativa non deve comportare delocalizzazione delle attività di ricerca, sviluppo, attività commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive dell'impresa richiedente;
- (b) **Garanzie a tutela degli investimenti stranieri:** il Paese partner, in cui è costituita l'impresa il cui capitale di rischio ottiene l'apporto del finanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, legge 11 agosto 2014, n. 125, offre adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri;
- (c) **Operatività prevalente nei Paesi partner:** l'impresa il cui capitale di rischio ottiene l'apporto del finanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, legge 11 agosto 2014, n. 125 ha la propria sede ed opera prevalentemente in uno o più Paesi partner;
- (d) **Finalità delle iniziative:** l'iniziativa è tesa alla creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
- (e) **Settori di intervento:** l'impresa opera prevalentemente in uno o più dei settori individuati nel Documento Triennale.

9. Fase istruttoria della DGCS

L'ufficio territoriale competente della DGCS effettua, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda di finanziamento, la verifica circa l'ammissibilità della medesima, verificando in particolare:

1. la completezza del modulo di domanda e dei relativi allegati, ivi inclusa la visura camerale relativa alla sede, anche secondaria, in Italia;
2. la sussistenza dei requisiti riportati nella seguente tabella:

articolo 5 comma 1, lettera a) del Decreto Interministeriale	se l'impresa richiedente ha sede legale nell'Unione europea, il finanziamento è finalizzato alla sottoscrizione di una quota non inferiore al 20% del capitale di rischio di società di nuova costituzione in Paesi partner oppure alla sottoscrizione di partecipazioni o aumenti di capitale di società in Paesi partner preesistenti (cfr. paragrafo 8 sopra);
articolo 5 comma 1, lettera b) del Decreto Interministeriale	se l'impresa richiedente ha sede legale in un Paese partner, il finanziamento ha ad oggetto la sottoscrizione di un aumento del capitale sociale non inferiore al 20% e non superiore al 50% del capitale sociale di società preesistenti in Paesi partner, come risultante dall'ultimo bilancio approvato (cfr. paragrafo 8 sopra);
articolo 5 comma 1, lettera d) del Decreto Interministeriale	il Paese partner, in cui è costituita l'impresa il cui capitale di rischio ottiene l'apporto del finanziamento di cui all'art. 27, comma 3, legge 11 agosto 2014, n. 125, offre adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri (cfr. paragrafo 8 sopra);
articolo 5 comma 1, lettera e) del Decreto Interministeriale	l'impresa il cui capitale di rischio ottiene l'apporto del finanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, legge 11 agosto 2014, n. 125 opera prevalentemente in uno o più Paesi partner (cfr. paragrafo 8 sopra);
articolo 5 comma 1, lettera g) del Decreto Interministeriale	l'impresa opera prevalentemente in uno o più dei settori individuati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (cfr. paragrafo 8 sopra)

3. che l'impresa richiedente o l'Impresa Paese Partner non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali dovuti secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita, se del caso avvalendosi delle rappresentanze diplomatiche locali;
4. che l'impresa richiedente abbia rilasciato l'autodichiarazione in merito all'assenza di motivi di esclusione in materia di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari.
5. Restano ferme le verifiche di cui all'articolo 8 comma 3 del Decreto Interministeriale ossia che l'impresa richiedente o l'Impresa Paese Partner:
 - a) non sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza;
 - b) non soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura per insolvenza;
 - c) non abbia riportato perdite per un ammontare superiore alla metà del capitale sociale nel corso degli ultimi trentasei mesi.Tali ultime verifiche potranno essere realizzate con l'ausilio delle informazioni rese disponibili per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o, se necessario, attraverso consulenti locali.

In caso di esito negativo delle suddette verifiche l'amministrazione trasmette a mezzo PEC un preavviso di rigetto all'impresa richiedente assegnando un termine di massimo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare a mezzo PEC i propri chiarimenti/integrazioni, eventualmente corredati dalla relativa documentazione completa e debitamente sottoscritta.

Decorso tale termine senza la ricezione dei chiarimenti/integrazioni o della necessaria documentazione, l'amministrazione procederà all'archiviazione della domanda, dandone comunicazione all'impresa richiedente.

Qualora, invece, l'impresa richiedente fornisca i chiarimenti richiesti, il termine per la verifica dell'ammissibilità della domanda di finanziamento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficio competente della DGCS, dei chiarimenti/integrazioni richiesti.

Qualora la verifica di ammissibilità si concluda con esito negativo, l'Ufficio territoriale competente della DGCS ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa richiedente, a mezzo PEC, senza pregiudizio alcuno per tale impresa di presentare una nuova domanda di finanziamento.

Qualora, invece, la suddetta verifica di ammissibilità della domanda di finanziamento si concluda con esito positivo, l'Ufficio territoriale competente della DGCS trasmette la predetta domanda ad AICS e CDP ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e della successiva formulazione dei rispettivi pareri.

10. Fase istruttoria dell'AICS

L'istruttoria dell'AICS riguarda la verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi dell'iniziativa da finanziare i.e. che l'iniziativa sia tesa alla creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile.

Ai fini della propria verifica, l'attività dell'AICS verte in particolare sui seguenti aspetti:

- a) creazione di impiego dignitoso (in particolare di donne e giovani, di categorie svantaggiate o escluse, compresi soggetti disabili) e miglioramento delle condizioni di vita, soprattutto femminile e giovanile, nell'area;
- b) creazione di nuove opportunità di sviluppo di attività economico-sociali nell'area (cd. Spillover effects) anche eventualmente correlate, a seconda della tipologia di iniziativa, allo sviluppo di settori di pubblica utilità (infrastrutture, housing, energia, cultura, turismo), all'inclusione finanziaria (finanza sostenibile, accesso al credito) e dei diritti umani (salute, istruzione);
- c) promozione di sostenibilità sociale e ambientale, con riferimento alla soddisfazione dei bisogni sociali e ambientali presenti nella comunità dove si realizza l'iniziativa;
- d) presenza di meccanismi di produzione sostenibile e promozione di processi di consumo sostenibile;
- e) presenza di elementi di innovatività in termini di beni/servizi prodotti, ovvero nell'organizzazione delle persone e/o delle strutture e/o dei processi produttivi, che favoriscano, ad esempio, la digitalizzazione e la trasformazione energetica nell'area di riferimento;
- f) promozione di partenariati con altri soggetti/organizzazioni/impresе/istituzioni locali,

anche sulla base delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale dell'impresa richiedente nel Set Informativo (allegato alla domanda di finanziamento) e alla

luce della Griglia di valutazione (secondo il modello di cui all'Allegato 2 – Griglia di valutazione).

Concluse le verifiche di propria competenza, l'AICS trasmette (entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda di finanziamento da parte della DGCS) il proprio parere di idoneità in seguito alle risultanze delle sopra menzionate verifiche all'Ufficio territoriale competente della DGCS. Eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata da parte di AICS sospendono il predetto termine.

11. Fase istruttoria di CDP

L'istruttoria di CDP riguarda la verifica, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'impresa richiedente, in merito a:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi (cfr. paragrafo 7 sopra),
 - la sussistenza del requisito oggettivo dell'iniziativa da finanziare relativo alla circostanza per la quale l'iniziativa non comporta delocalizzazione delle attività di ricerca, sviluppo, attività commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive dell'impresa richiedente;
 - il rispetto, da parte del finanziamento richiesto, dei limiti relativi all'ammontare del finanziamento (cfr. paragrafo 8 sopra).

Nell'ambito della attività istruttoria relativa alla concessione del finanziamento, inoltre CDP:

a) verifica, sulla base della documentazione fornita dall'impresa richiedente, la solidità economico-finanziaria e patrimoniale dell'impresa richiedente mediante valutazione del livello di rating , come di seguito descritto;

b) verifica, sulla base della documentazione fornita dall'impresa richiedente (es. contabile di conto corrente dell'impresa richiedente, dichiarazione sugli affidamenti – tipologia, importo, garanzie, utilizzi –, manifestazione di interesse da parte di istituti bancari a rilasciare garanzie destinate all'iniziativa), nel caso di operazioni di conferimento da perfezionarsi, della disponibilità di capitali da parte della stessa (in termini di disponibilità liquide, affidamenti non utilizzati o

garanzie bancarie), a copertura dell'investimento, per la quota non coperta dal finanziamento.

A) Rating

Ai fini della verifica della solidità economico-finanziaria e patrimoniale e della ammissibilità al finanziamento sarà effettuata una valutazione del **rating** secondo i seguenti criteri:

1. Valutazione sulla base del Modello di Rating o del Rating Esterno

a) applicando il modello di valutazione del merito di credito, come indicato nella sezione IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le PMI, allegato al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019 (nel seguito il "**Modello di Rating**"), per le imprese con sede legale in Italia.

OVVERO

b) sulla base del rating da fornirsi a cura della impresa richiedente alla stessa attribuito da una ECAI riconosciuta (di seguito "**Rating Esterno**").

Nel caso sia possibile applicare entrambe le modalità di cui alle lettere a) e b) che precedono, prevarrà la valutazione sulla base del Modello di Rating.

2. Valutazione sulla base del rating della Banca Garante Ammissibile che rilasci apposita garanzia a copertura dell'importo del finanziamento

Qualora non sia possibile applicare le modalità di cui al paragrafo 1) lettera a) o lettera b) che precede, l'impresa deve presentare una garanzia a copertura dell'intero importo del finanziamento a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, rilasciata dalla Banca Garante Ammissibile, nel qual caso ai fini della verifica per l'ammissibilità del finanziamento viene utilizzato il rating della Banca Garante Ammissibile (la "Garanzia Bancaria Rating**").**

Non sono finanziabili le richieste di imprese (I) con rating “scarso” (B) e “Negativo/Difficoltà finanziarie” (CCC e inferiore), di cui alla Comunicazione della Commissione europea n. 2008/C14/02 ovvero (II) con rating inferiore a 8, calcolato con il Modello di Rating durante l’istruttoria da CDP.

B) Garanzia a copertura del finanziamento

Fermo quanto precede, l’impresa richiedente deve presentare una garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile da rilasciarsi da una Banca Garante Ammissibile (la “**Garanzia Bancaria Finanziamento**”), il cui grado di copertura viene determinato in funzione della classe di *rating* del soggetto sulla cui base viene effettuata la verifica della solidità economica finanziaria secondo quanto di seguito previsto:

Rating Esterno	Modello di Rating	% di importo del finanziamento coperto da garanzia
da A- a AAA	1	0%
da BBB- a BBB+	da 2 a 4	20%
da B+ a BB+	da 5 a 8	30%
B e inferiori	9 o inferiore	non finanziabile

Si precisa che la Garanzia Bancaria Finanziamento non deve essere presentata se l’impresa richiedente abbia già presentato ai fini della determinazione del rating la Garanzia Bancaria Rating (cfr. paragrafo Rating n. 2 sopra).

Ove applicabile, la consegna della garanzia sarà condizione alla erogazione del Finanziamento e riportata quale condizione nel decreto di ammissione al Finanziamento 27/3 lettera a).

Ai fini delle verifiche, l’impresa richiedente alleggerà alla domanda di finanziamento, laddove applicabile, la lettera della ECAI attributiva del Rating Esterno o a seconda del caso la dichiarazione della Banca Garante Ammissibile circa la disponibilità della stessa a rilasciare la Garanzia Bancaria Rating e/o la Garanzia Bancaria Finanziamento che rechi in allegato il testo di garanzia medesima, secondo il modello delle norme uniformi della ICC per le garanzie a prima richiesta, e che sarà consegnata firmata a seguito della intervenuta

approvazione del Finanziamento con il Decreto MEF quale condizione per l'erogazione del Finanziamento medesimo.

CDP effettua altresì le seguenti verifiche:

- qualora la domanda di finanziamento preveda conferimenti in natura (nei limiti sopra descritti), CDP effettua una verifica formale rispetto alla perizia giurata (redatta in lingua italiana o inglese) attestante la congruità del valore attribuito ai singoli beni apportati redatta da un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, o valutazione di una società specializzata, allegata alla domanda di finanziamento. Tale perizia estimativa deve essere presentata dall'impresa richiedente contestualmente alla domanda di finanziamento e a proprie spese (cfr. paragrafo 8 sopra);
- qualora la domanda di finanziamento si riferisca alla partecipazione al capitale di rischio di una società di progetto a termine (ad esempio progetti "B.O.O.T. – Build, Own, Operate and Transfer" o "B.O.T. – Build, Operate and Transfer"), CDP verifica, sulla base della documentazione societaria (statuto, atto costitutivo o documentazione equivalente) da allegare alla domanda di finanziamento, che la durata della società di progetto a termine e/o della concessione relativa al progetto sia almeno pari alla durata del finanziamento. In caso contrario la domanda di finanziamento non è considerata ammissibile;
- i controlli e le verifiche sull'impresa richiedente e sull'Impresa Paese Partner oggetto dell'iniziativa finanziata ai sensi del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, come successivamente modificato e integrato ("controlli antimafia"), e sull'impresa richiedente ai sensi del D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, come successivamente modificato e integrato (prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo). A tale ultimo fine, in aggiunta alla documentazione richiesta da CDP e necessaria per l'espletamento delle verifiche sull'impresa, è necessario acquisire altresì documentazione ufficiale da cui si evinca l'assetto proprietario e di controllo dell'Impresa Paese Partner, oggetto dell'iniziativa finanziata (cfr. Allegato alla domanda di finanziamento).

A riguardo si segnala quanto segue:

1. Adempimenti in materia di antimafia

Le verifiche antimafia sono effettuate sui soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs 159/2011 e sui loro familiari conviventi di maggiore età, con riferimento all'impresa richiedente e all'Impresa Paese Partner, oggetto dell'iniziativa finanziata.

La verifica di motivi ostativi in materia di antimafia è svolta da CDP per ogni domanda di finanziamento, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA). CDP acquisisce le informazioni contenute all'interno delle dichiarazioni sostitutive, secondo i modelli allegati alla domanda di finanziamento, con le quali l'impresa richiedente e l'Impresa Paese Partner, oggetto dell'iniziativa finanziata, attestano l'assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia. Sulla base di tali informazioni, CDP consulta la BDNA inserendo i dati necessari per il rilascio dell'informazione antimafia. Laddove l'impresa richiedente o l'Impresa Paese Partner, oggetto dell'iniziativa finanziata, dichiarino di essere iscritti (secondo i modelli allegati alla domanda di finanziamento) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art.1, commi 52 e seguenti, della legge 190/2012, oppure nell'"Anagrafe antimafia degli esecutori", l'iscrizione equivale al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria.

Nell'ipotesi in cui gli accertamenti antimafia non si concludano entro il termine per la conclusione del procedimento istruttorio da parte di CDP (i.e. 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla trasmissione della domanda di finanziamento da parte della DGCS), CDP lo segnala nel proprio parere di idoneità.

Resta inteso che, in caso di esito positivo dell'istruttoria e di emanazione del c.d. "Decreto MEF" (cfr. successivo punto 13), CDP, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011, procede alla stipula della documentazione contrattuale anche in assenza delle informazioni antimafia, sotto condizione risolutiva legata all'esito dei successivi accertamenti. In tali eventualità, CDP informa il MEF di aver proceduto alla stipula

della documentazione contrattuale in attesa del completamento degli accertamenti antimafia.

In ogni caso, la documentazione contrattuale allegata alle presenti Linee Guida Operative prevede una condizione risolutiva destinata ad operare nell'ipotesi in cui l'autorità competente rilasci un provvedimento antimafia interdittivo nei confronti dell'impresa richiedente o dell'Impresa Paese Partner.

Qualora durante il completamento della procedura di verifica antimafia emergano elementi ostativi, CDP non procede alla finalizzazione della documentazione contrattuale. Nel caso in cui questa sia stata già sottoscritta, CDP esercita la sopracitata condizione risolutiva del contratto, avviando tutte le azioni conseguenti alla revoca del Finanziamento.

Le verifiche antimafia formano altresì parte integrante delle attività di monitoraggio svolte da CDP sui Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a). L'informativa antimafia ha validità annuale (così come previsto dall'art. 86, comma 2, del D.lgs. 159/2011) dal che ne deriva che le verifiche antimafia devono essere ripetute decorso un anno dall'acquisizione dell'informativa antimafia rilasciata dalla BDNA. Laddove, invece, l'impresa richiedente o l'Impresa Paese Partner abbiano dichiarato di essere iscritti nell'elenco dei fornitori/anagrafe degli esecutori, le verifiche antimafia vanno ripetute prima della data di scadenza dell'iscrizione delle stesse nei predetti elenchi. In aggiunta a tali verifiche le imprese richiedenti sono tenute a comunicare a CDP eventuali cambiamenti relativi alle variazioni intervenute in relazione al possesso dei requisiti antimafia dichiarati o ai soggetti che, ai sensi dell'art. 85 del D.lgs 159/2011, sono sottoposti alla verifica antimafia. Nel caso in cui CDP venga a conoscenza di tali cambiamenti, CDP richiede una versione aggiornata delle sopracitate dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda di finanziamento e ripete le procedure finalizzate al rilascio della nuova informazione antimafia.

2. Adempimenti di adeguata verifica dell'impresa richiedente in materia di antiriciclaggio, anticorruzione, contrasto al finanziamento al terrorismo, sanzioni ed embarghi

In ottemperanza alla normativa applicabile, CDP svolge in fase di istruttoria le attività di adeguata verifica della clientela nei confronti dell'impresa richiedente, sulla base delle procedure interne adottate e nel rispetto della normativa privacy tempo per tempo vigente.

Al fine dell'adeguata verifica, CDP:

- identifica il cliente, l'esecutore e il titolare effettivo e ne verifica i documenti, i dati e le informazioni;
- valuta la presenza di fattori di rischio elevati e, ove riscontrati, applica misure di verifica rafforzate ed eventuali misure di mitigazione efficace del rischio. In tale ambito viene valutata anche l'eventuale presenza di fattori di rischio elevato riferibili all'Impresa Paese Partner, oggetto dell'iniziativa finanziata;
- monitora dati ed informazioni legati a fattori di rischio in materia antiriciclaggio, anticorruzione, contrasto al finanziamento al terrorismo, sanzioni ed embarghi;
- assolve agli obblighi di conservazione documentale;
- rileva e valuta eventuali elementi di anomalia e segnala operazioni sospette.

CDP acquisisce i dati identificativi dell'impresa richiedente attraverso il Modulo per l'Adeguata Verifica della Clientela (MAV integrato) che deve essere compilato, sottoscritto e corredato dalla documentazione indicata nel MAV stesso, nonché di documentazione ufficiale da cui si evinca l'assetto proprietario e di controllo dell'Impresa Paese Partner, oggetto dell'iniziativa finanziata. I moduli sono allegati alla domanda di finanziamento.

La verifica dei dati da parte di CDP avviene mediante riscontro della veridicità di quanto dichiarato nel MAV con le informazioni desumibili dai documenti acquisiti e dalle ulteriori fonti informative affidabili e indipendenti eventualmente consultate in autonomia. Quando dai suddetti accertamenti emergano dubbi, incertezze o incongruenze, CDP effettua ogni ulteriore riscontro necessario a verificare le informazioni acquisite.

Sulla base delle informazioni acquisite e secondo le modalità indicate nelle procedure interne di CDP, quest'ultima accerta l'assenza di fattori di rischio elevato relativi all'impresa richiedente o all'Impresa Paese Partner, oggetto dell'iniziativa finanziata, che possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Paesi terzi ad alto rischio, rapporti con intermediari finanziari extra-UE, Persone

Politicamente Esposte (PEP), rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale, indici reputazionali negativi, strutture qualificabili come veicoli di interposizione, assetti proprietari anomali o particolarmente complessi, attività economica prevalente ad alto rischio, operazioni con importi insolitamente elevati o con dubbi sulla finalità, operazioni con scopo ad alto rischio.

Nel caso in cui CDP riscontri la presenza di uno o più fattori di rischio elevato, procede con l'applicazione di specifiche misure di verifica rafforzate, secondo quanto previsto dalle procedure interne adottate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali misure di adeguata verifica rafforzata possono consistere nell'acquisizione di una maggiore quantità di informazioni o di informazioni di migliore qualità, in termini di affidabilità e/o indipendenza, nonché in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite. CDP assolve agli obblighi di conservazione dei documenti, informazioni e dati acquisiti, secondo quanto previsto nelle proprie procedure interne ed in conformità con la normativa antiriciclaggio vigente.

Le verifiche di cui alla presente sezione formano altresì parte integrante delle attività di monitoraggio, svolte da CDP sui Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a). In particolare, CDP:

- (i) procede all'aggiornamento dell'adeguata verifica della clientela con i tempi e le modalità previste dalle procedure interne;
- (ii) esercita un controllo costante finalizzato a individuare tempestivamente elementi informativi suscettibili di modificare il profilo di rischio dell'impresa richiedente. CDP invia all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia una segnalazione di operazione sospetta qualora sia a conoscenza, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tal fine, tutte le strutture di CDP a vario titolo coinvolte, laddove riscontrino la presenza di indicatori ed elementi di anomalia, anche sulla base dei Regolamenti interni in materia, effettuano una segnalazione al Responsabile SOS. Da ultimo, CDP comunica all'UIF l'eventuale applicazione di misure restrittive di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati.

Resta ferma l'applicazione di ogni altro motivo di esclusione dei finanziamenti previsto dall'ordinamento italiano, ivi inclusi quelli in materia di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari. L'impresa richiedente ne attesterà l'assenza attraverso la dichiarazione sostitutiva da presentarsi unitamente alla domanda di finanziamento.

Concluse le verifiche di propria competenza, CDP trasmette (entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla trasmissione della domanda di finanziamento da parte della DGCS) il proprio parere di idoneità, inclusa l'eventuale presenza di indicatori di anomalia antiriciclaggio, in seguito alle risultanze delle sopra menzionate verifiche all'Ufficio territoriale competente della DGCS, e/o la segnalazione del mancato completamento delle procedure di verifica antimafia entro il suddetto termine. Eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata da parte di CDP sospendono il predetto termine.

12. Proposta di finanziamento

1. Istruttoria positiva

Nel caso di esito positivo delle risultanze dell'istruttoria, il responsabile del procedimento presso l'ufficio territorialmente competente della DGCS comunica all'impresa richiedente i termini finanziari del finanziamento e della eventuale Garanzia Bancaria Finanziamento ovvero della eventuale Garanzia Bancaria Rating (cfr. paragrafo 11 sopra), dandone informativa al MEF, a CDP ed all'AICS.

Ricevuta conferma da parte dell'impresa richiedente circa l'interesse a procedere nell'operazione di finanziamento, l'Ufficio territoriale competente della DGCS presenta la proposta di finanziamento al Comitato Congiunto ai fini dell'adozione della relativa delibera, nella prima seduta utile.

Laddove ritenuto necessario dalla DGCS, l'Ufficio territoriale competente della stessa DGCS procederà a richiedere il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003.

Qualora l'impresa richiedente non confermi, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di cui sopra, l'interesse a procedere nell'operazione di finanziamento, il responsabile del procedimento presso la DGCS conclude il procedimento con proprio atto, dandone comunicazione ad AICS e CDP. In questo caso nessun finanziamento è concesso alla impresa richiedente.

2. Istruttoria negativa

Nel caso, invece, in cui l'istruttoria abbia dato esito negativo (ivi incluso in caso di conclusioni negative di uno o entrambi i pareri dell'AICS e/o di CDP), la DGCS non sottopone al Comitato Congiunto l'iniziativa, dandone tempestiva e motivata comunicazione all'impresa richiedente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

13. Autorizzazione del finanziamento

Ciascun Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) è autorizzato con decreto del MEF (il "**Decreto MEF**") da emanarsi entro 30 giorni dalla Delibera del Comitato Congiunto in conformità a quanto previsto dalla relativa delibera del Comitato Congiunto che abbia approvato il finanziamento.

Il Decreto MEF indica la descrizione dell'iniziativa, l'impresa beneficiaria, i riferimenti del rappresentante legale, l'Impresa Paese Partner il cui capitale è destinato ad ottenere l'apporto del finanziamento e ove applicabile del livello di garanzia richiesta, nonché l'ammontare del finanziamento concesso denominato in Euro unitamente al tasso applicabile al finanziamento (i.e. il tasso di cui al decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy vigente alla data di stipula del Contratto di Finanziamento). Ai fini dei termini e delle condizioni economiche generali si rinvia alla sintesi del Prodotto di cui alle presenti Linee Guida Operative (cfr. paragrafo 4).

Il MEF trasmette il Decreto MEF all'Ufficio territorialmente competente della DGCS, perché ne dia comunicazione all'impresa richiedente, nonché ad AICS e a CDP.

14. Tempistiche per la sottoscrizione del capitale sociale

Come in precedenza descritto, i Finanziamenti Articolo 27/3 lettera a) di cui alle presenti Linee Guida Operative sono concessi allo scopo di fornire all'impresa

richiedente le risorse per la sottoscrizione delle quote di capitale determinate secondo le percentuali descritte all'articolo 8 delle presenti Linee Guida Operative.

Qualora l'importo del conferimento di capitale di rischio da parte dell'impresa richiedente sia denominato in valuta estera, tale importo è convertito in Euro al tasso di cambio vigente alla data del Decreto MEF.

Le operazioni finanziate potranno consistere in operazioni ancora da perfezionarsi o operazioni già perfezionate.

Nel primo caso l'operazione di sottoscrizione di quote di capitale dovrà perfezionarsi entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. In tale caso l'effettiva erogazione del finanziamento viene effettuata a fronte di consegna a CDP di documentazione comprovante l'avvenuto conferimento nell'impresa da parte dell'impresa richiedente (i.e. il Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) sarà erogato solamente nel medesimo contesto del perfezionamento dell'operazione di conferimento di capitale nella sua interezza). Al riguardo potranno, nella pratica, a seconda del Paese partner oggetto dell'intervento e delle circostanze legate alla specifica operazione, essere adottate modalità operative e tecniche contrattuali di erogazione volte a soddisfare tale requisito.

Nel secondo caso, il finanziamento potrà essere concesso a copertura di operazioni di sottoscrizione di quote di capitale che si siano già perfezionate prima della data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, a condizione che tali operazioni si siano perfezionate nei 12 mesi antecedenti alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

Le condizioni sospensive documentali alla erogazione del finanziamento sono declinate con maggior dettaglio nel modello di Contratto di Finanziamento e potranno essere adattate su determinazione di CDP a seconda delle circostanze specifiche di ciascuna operazione.

15. Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento ed erogazione del finanziamento

Entro sessanta (60) giorni dall'emanazione del Decreto MEF, CDP, dopo aver espletato gli ulteriori adempimenti di propria competenza, i.e.:

- verifica della coerenza della documentazione contrattuale con il Decreto MEF;
- acquisizione della documentazione societaria attestante i poteri del firmatario del contratto di finanziamento (quale visura del registro delle imprese della sede secondaria da cui risultino espressamente conferiti i poteri di firma del contratto di finanziamento in nome e per conto dell'impresa ovvero delibera societaria o procura di conferimento dei poteri autenticate da notaio o un'autentica notarile della firma apposta al contratto di finanziamento, il tutto come apostillato e/o legalizzato ai sensi delle vigenti convenzioni internazionali con il Paese di riferimento, in lingua italiana o inglese (anche tramite traduzione giurata));
- verifica che, in caso di operazioni di conferimento già perfezionate, il suddetto perfezionamento sia avvenuto nei 12 mesi antecedenti alla presunta data di sottoscrizione del contratto di finanziamento,

stipula il contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**") con l'impresa beneficiaria. Se entro detto termine il Contratto di Finanziamento non viene stipulato per fatto imputabile all'impresa richiedente e/o al garante, il finanziamento è revocato, previa delibera del Comitato Congiunto e successivo decreto di revoca da parte del MEF.

Nel corso del suddetto periodo di sessanta giorni, alla luce delle specifiche peculiarità dell'operazione così come approvata dal Decreto MEF, CDP condivide con l'impresa richiedente i termini del Contratto di Finanziamento adattando il relativo modello ai termini della singola operazione. Il modello di Contratto di Finanziamento è allegato alle presenti Linee Guida Operative (Allegato 3 – Contratto di Finanziamento) ed allo stesso CDP è autorizzata ad apportare le modifiche del caso. CDP stipula, inoltre, qualsiasi atto, documento, formalità o garanzia accessorio al Contratto di Finanziamento secondo quanto meglio previsto nella normativa di riferimento.

Il Contratto di Finanziamento sarà sottoscritto mediante scrittura privata autenticata, e, se tale sottoscrizione avviene all'estero, apostillata e/o legalizzata ai sensi delle vigenti convenzioni internazionali con il Paese di riferimento ai fini del riconoscimento legale in Italia, ovvero, a seconda ed alla luce delle particolarità dell'operazione, attraverso scambio di corrispondenza commerciale tra le Parti, ad esempio nel caso in cui il contratto sia sottoscritto

dal preposto dell'impresa presso la sede in Italia munito dei poteri di rappresentanza della stessa, fermo quanto previsto circa l'obbligo di sottoscrivere la quietanza in forma notarile.

Il finanziamento denominato in Euro è erogato nei termini e alle condizioni previsti dal relativo Contratto di Finanziamento.

Il finanziamento verrà erogato nel rispetto dei limiti descritti al paragrafo 4 che precede e non potrà essere superiore all'importo massimo indicato nel Decreto MEF.

Qualora l'operazione di conferimento non sia stata ancora perfezionata alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, il perfezionamento dovrà essere effettuato nei 6 mesi successivi alla stipula. In tal caso, il finanziamento sarà erogato solamente nel medesimo contesto del perfezionamento dell'operazione di conferimento di capitale nella sua interezza.

Il piano di ammortamento contiene:

- Durata del rimborso: non inferiore a 3 (tre) anni e non superiore a 15 (quindici) anni;
- Periodo di Preammortamento: il periodo che decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e non è inferiore a 1 (un) anno e non superiore a 5 (cinque) anni, durante il quale il mutuatario corrisponde gli interessi al tasso del Decreto MEF in via semestrale posticipata.
- Periodo di Ammortamento: il periodo che decorre dal termine del Periodo di Preammortamento, durante il quale l'impresa è tenuta a rimborsare il Finanziamento in rate semestrali posticipate, a decorrere dall'inizio del Periodo di Ammortamento a quote costanti di capitale oltre a corrispondere gli interessi sul debito in essere, al tasso del Decreto MEF.

Il Contratto di Finanziamento potrà prevedere la consegna, da parte della impresa richiedente, di ogni ulteriore idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti nonché dei poteri dei firmatari del contratto di finanziamento nonché ogni altra documentazione utile a valutare la legittimità dell'operazione di finanziamento per quanto afferente alla legge del Paese di riferimento e la gestione di eventuali tematiche di compliance fiscale in tale Paese che possano riguardare il Fondo Rotativo e CDP.

Ai fini di agevolare i contatti con le autorità locali potrà esser chiesto l'ausilio delle rappresentanze diplomatiche e dell'AICS.

16. **Revoca del finanziamento**

Nel corso della durata del Contratto di Finanziamento, il Finanziamento Articolo 27/3 lettera a) è revocato, tramite delibera del Comitato Congiunto e successivo decreto di revoca da parte del MEF, che sarà comunicato da CDP all'Impresa, se:

- l'impresa richiedente o l'Impresa Paese Partner ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali dovuti secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
- se l'impresa richiedente o l'Impresa Paese Partner si trova in una delle seguenti situazioni:
 - a) è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza;
 - b) soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura per insolvenza;
 - c) ha riportato perdite per un ammontare superiore alla metà del capitale sociale nel corso degli ultimi trentasei mesi.

Il Contratto di Finanziamento prevedrà come causa di revoca anche la violazione delle disposizioni rilevanti in materia di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari.

L'impresa beneficiaria del finanziamento che, prima della scadenza dello stesso, disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento ne dà comunicazione senza indugio alla DGCS, ad AICS e a CDP e rimborsa una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento effettuato.

Se la partecipazione scende al di sotto del 20% del capitale complessivo dell'Impresa Paese Partner, oppure, nel caso di finanziamento concesso ad imprese aventi sede legale nel territorio del Paese partner, se l'aumento di capitale scende al di sotto del 20% del capitale sociale, l'impresa beneficiaria rimborsa l'intero finanziamento residuo.

In caso di revoca del finanziamento, l'impresa beneficiaria dovrà corrispondere gli interessi maturati nonché ogni altro onere e costo previsto in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta di CDP con gli interessi a tasso del Decreto MEF maggiorato del 2% (due) e comunque nel limite del tasso di usura.

Quanto precede senza pregiudizio per le altre ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione e/o recesso di cui al Contratto di Finanziamento.

17. Monitoraggio del finanziamento, iniziative relative alla gestione del rapporto contrattuale e recupero dei crediti

Con riferimento alle attività di gestione del rapporto contrattuale, si rammenta che saranno svolte attività di controllo e verifica anche *post* erogazione del finanziamento al fine di monitorare la regolarità dei pagamenti e del rimborso, il rispetto degli obblighi contrattuali previsti e l'operatività dell'impresa coerentemente con il quadro normativo di riferimento e la descrizione dell'iniziativa per come rappresentata dall'impresa richiedente.

CDP monitora, sulla base della documentazione fornita dall'impresa ai sensi del Contratto di Finanziamento l'adempimento degli obblighi contrattuali e qualora si verificassero inadempimenti contrattuali o emergessero informazioni e/o circostanze tali da legittimare, ai sensi del Contratto di Finanziamento, la decadenza dal beneficio del termine e/o la richiesta di rimborso anticipato (anche con riferimento a mutamenti nella compagine sociale dell'Impresa Paese Partner in cui sia stato effettuato il conferimento finanziato attraverso il ricorso al relativo finanziamento), CDP verifica le facoltà previste dal Contratto di Finanziamento e fornisce a MAECI, MEF e AICS la valutazione circa i presidi contrattuali di volta in volta applicabili e li attiva in base alle indicazioni del MEF.

Fermo quanto sopra, nel caso di mancati pagamenti ovvero a campione, l'AICS, con il supporto di CDP, può verificare tramite attività e/o missioni di monitoraggio, la regolare esistenza e operatività dell'impresa; al riguardo, la DGCS può coinvolgere la Rete diplomatico-consolare per gli accertamenti in loco relativi all'esistenza ed all'operatività dell'impresa da svolgersi anche con il supporto di AICS e CDP. Qualora necessario, AICS e/o CDP e/o la

Rappresentanza diplomatica possono avvalersi ai fini del monitoraggio di esperti di settore con costi a carico del Fondo Rotativo.

Qualora ai sensi dei controlli emergessero rilevanti scostamenti rispetto alle dichiarazioni rese dal rappresentante legale dell'impresa nel "Set informativo" allegato alla domanda di finanziamento, AICS lo segnalerà all'impresa tramite CDP, quale controparte dell'impresa ai sensi del Contratto di Finanziamento per opportuni correttivi da adottarsi da parte dell'impresa beneficiaria (in ogni caso fermi restando i rimedi contrattuali applicabili ai sensi del Contratto di Finanziamento).

CDP riferisce alla DGCS, all'AICS e al MEF sui mancati pagamenti relativi al Contratto di Finanziamento e verifica periodicamente, sulla base delle dichiarazioni fornite dalla impresa beneficiaria, eventuali modifiche alla composizione del capitale sociale dell'impresa per tutta la durata del finanziamento.

Qualora durante il periodo di finanziamento la Garanzia Bancaria Finanziamento e/o la Garanzia Bancaria Rating cessi di essere valida ed efficace, in tutto o in parte ovvero si verifichi, in relazione al garante, l'apertura di una procedura concorsuale, la messa in liquidazione o il verificarsi di qualsiasi altra causa di scioglimento o cessazione dell'attività ovvero ancora il garante sia insolvente, tale circostanza costituirà giusta causa di recesso ai sensi del Contratto di Finanziamento, ferma restando la possibilità per l'impresa richiedente di fornire una nuova Garanzia Bancaria Finanziamento e/o Garanzia Bancaria Rating entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di eventuale richiesta da parte di CDP.

L'impresa beneficiaria del finanziamento sarà comunque chiamata all'atto della erogazione del finanziamento a sottoscrivere apposita quietanza notarile secondo il modello di cui al Contratto di Finanziamento, volta a fornire a CDP un valido titolo esecutivo al fine di consentire alla stessa di avviare le azioni a tutela dei crediti derivanti dal Finanziamento Articolo 27/3 lettera a).

Con riferimento alle operazioni di recupero dei crediti:

- nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'impresa richiedente di quanto dovuto a qualsiasi titolo ai sensi del Contratto di Finanziamento, l'impresa mutuaria sarà tenuta a versare gli interessi di mora (tasso dell'operazione fissato dal Decreto MEF maggiorato del [2]%

e comunque nel rispetto della normativa in materia di tasso usura) a far tempo dalla data di scadenza del pagamento ovvero dalla data alla quale il pagamento risulti comunque dovuto;

- in caso di mancati pagamenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, CDP svolge, previa consultazione con il MEF, le attività di recupero dei crediti;
- in primo luogo, CDP pone in essere le azioni stragiudiziali prodromiche al recupero dei crediti (quali solleciti e/o diffide ad adempiere). All'esito di tali azioni stragiudiziali, in caso di esito negativo, CDP previa consultazione scritta con il MEF e previa ricezione da quest'ultimo di specifiche istruzioni in tal senso, può avviare le relative azioni per il recupero anche giudiziale del credito (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'escussione delle garanzie a tutela del diritto del credito, l'insinuazione in eventuali procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria, ecc.). L'accettazione da parte di CDP per conto del Fondo Rotativo, ovvero piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati o strumenti simili che implicano rinuncia parziale al credito disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile, anche tramite l'espressione di voto favorevole nell'ambito della procedura applicabile, è subordinata ad apposita autorizzazione scritta rilasciata dal MEF;
- nella fase stragiudiziale, CDP si può avvalere, laddove utile e/o opportuno e/o necessario (a titolo esemplificativo, nei casi di attività di recupero dei crediti da effettuarsi all'estero) di consulenti legali del libero foro da essa identificati;
- nell'eventuale successiva fase giudiziale (ivi incluso, a titolo esemplificativo, con riferimento all'attività di individuazione della migliore strategia processuale per il recupero del credito), si avvale di consulenti legali del libero foro da essa individuati;
- in ogni caso, i termini delle procedure di recupero saranno condivisi tra CDP e il MEF in ragione dei rispettivi ruoli nella gestione del Prodotto ai sensi di apposite linee guida di condotta adottate di comune accordo tra le predette parti.

18. Contatti e FAQ

Per eventuali chiarimenti si consiglia di contattare:

DGCS Ufficio III

e-mail: dgcs-03@esteri.it

Elenco degli Allegati

1. Modulo della Domanda di Finanziamento
2. Griglia di valutazione
3. Contratto di Finanziamento
4. Dichiarazione sostitutiva
5. Dichiarazione sostitutiva per antimafia
6. Modulo Antimafia
7. Antimafia self declaration
8. MAV
9. Set informativo tecnico AICS